

(N. 2358)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta dell'8 maggio 1952 (V. Stampato N. 2608)*

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(CAPPA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LA MALFA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 MAGGIO 1952

Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I proprietari, da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di navi mercantili nazionali da carico secco a scafo di legno di stazza lorda non inferiore a 30 e non superiore a 300 tonnellate, e di età non inferiore ad anni tredici, o comunque varate prima del 1° gennaio 1939, che intendano demolire le navi stesse e ricostruire navi dello stesso tipo a scafo metallico, purchè di stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate, possono essere ammessi ad un contributo a fondo perduto nella misura indicata nell'articolo 3.

Il tipo delle navi da demolire e la loro destinazione al trasporto di carichi secchi devono risultare anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

La stazza delle navi deve risultare da certificati in corso di validità, e, in mancanza, da appositi accertamenti del Registro Italiano Navale.

Art. 2.

Il tonnellaggio ammissibile al contributo di cui all'articolo 1 corrisponderà, per ogni singola ammissione, alla metà del tonnellaggio demolito.

Il tonnellaggio complessivo da ricostruire non potrà superare le 7.000 tonnellate di stazza lorda.

Le navi da ricostruire saranno di due tipi, e cioè: da 500 e da 1.000 tonnellate di stazza lorda, con una velocità non inferiore a rispettivamente 9 e 10 miglia orarie alle prove.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 è di lire 130.000 a tonnellata di stazza lorda delle navi di nuova costruzione.

Salvo il disposto dell'articolo 9, il contributo può essere corrisposto in cinque rate, delle quali quattro - dell'importo del 20 per cento dell'ammontare complessivo del contributo come indicato nell'ultimo comma del presente articolo - quando la costruzione avrà raggiunto il 20, il 40, il 60, e l'80 per cento secondo lo

stato di avanzamento accertato a termini dell'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101.

La rata a saldo del contributo sarà pagata dopo l'entrata in effettivo esercizio della nave.

Il contributo globale spettante a ciascuna nave non può superare l'ammontare indicato nel provvedimento di ammissione ai benefici della presente legge.

Art. 4.

Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1.000 tonnellate di stazza lorda, devono raggrupparsi a pena di decadenza nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della marina mercantile, per poter ottenere i benefici per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza lorda.

Il raggruppamento deve assumere la forma della comproprietà a termini degli articoli 258 e seguenti del Codice della navigazione, non appena sia stata iniziata la costruzione della nave.

La costituzione in comproprietà nella ipotesi prevista dal comma precedente è esente da qualsiasi tassa di trasferimento e di registro.

Il trasferimento di quote di comproprietà delle navi ammesse ai benefici della presente legge è subordinata all'autorizzazione del Ministro della marina mercantile, entro il periodo di quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Qualora la velocità alle prove risulti inferiore al minimo stabilito nell'articolo 2, e non fosse provveduto in conseguenza prima dell'entrata in esercizio della nave, il proprietario perde i benefici indicati nell'articolo 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75, esteso alle nuove costruzioni di cui alla presente legge, dal successivo articolo 6.

Art. 6.

Alle costruzioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 7, lettera a), 8, 9, 10, 11, 12, 28, 32 e 33 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Sono altresì applicabili le norme di cui al capo IV della legge medesima, nonchè le disposizioni che fossero successivamente ema-

nate per agevolare il finanziamento delle nuove costruzioni navali.

Alle navi che siano demolite in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1939, n. 762, e relative norme regolamentari.

Art. 7.

Coloro che intendano demolire le navi di cui all'articolo 1 e procedere alla ricostruzione a norma della presente legge dovranno farne domanda, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, al Ministero della marina mercantile corredata degli estratti matricolari delle navi da demolire e dei relativi certificati di stazza.

Qualora sia concessa l'ammissione ai benefici della presente legge, gli interessati debbono entro 45 giorni dalla data del provvedimento, di ammissione, presentare al Ministero predetto, il progetto definitivo, i piani e la specifica della nave da costruire.

Art. 8.

Le domande dei singoli o dei raggruppamenti costituiti per i fini indicati all'articolo 4 saranno prese in esame secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero della marina mercantile, purchè documentate a norma dell'articolo precedente.

L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è concessa dal Ministro della marina mercantile, entro i limiti di tonnellaggio e di spesa di cui agli articoli 2 e 12 della presente legge.

Raggiunti tali limiti, le domande ammissibili di data posteriore potranno essere prese in esame soltanto in caso di rinuncia o di decadenza a termini dell'articolo 9 degli ammessi ai benefici.

Art. 9.

Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione, i proprietari dovranno, a pena di decadenza dai benefici, esibire al Ministero della marina mercantile i documenti comprovanti l'avvenuta demolizione delle navi da demolire e l'avvenuto inizio della nuova costruzione.

Nessun pagamento di contributo potrà essere effettuato prima che sia stata eseguita la totale demolizione delle navi da demolire.

Le navi ammesse ai benefici della presente legge devono entrare in effettivo esercizio entro 30 mesi dalla loro impostazione.

Le domande e i documenti per la liquidazione e il pagamento del saldo del contributo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in esercizio delle navi.

Art. 10.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le persone o società indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547.

Art. 11.

Qualora in base alle domande ammesse per la costruzione di nuove navi con i benefici della presente legge, o in conseguenza di rinuncie o decadenze non venisse utilizzato integralmente lo stanziamento di cui all'articolo 12, il residuo potrà essere utilizzato per la concessione del contributo, nella misura di cui al primo comma dell'articolo 3, per la costruzione di navi del tipo indicato nel terzo comma dell'articolo 2, e di rimorchiatori, indipendentemente dalla demolizione di navi del tipo indicato nell'articolo 1, in accoglimento sia di domande presentate nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia di nuove domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge saranno utilizzati, per un ammontare non superiore a 900 milioni, gli stanziamenti previsti dalla legge 5 settembre 1951, n. 902.

Per gli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge 8 marzo 1949, n. 75, richiamato dall'articolo 6 della presente legge, saranno utilizzati 25 milioni dei fondi stanziati con l'articolo 35 della citata legge n. 75.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.